

NUOVO DECRETO FESTIVITÀ

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO

Il Governo, in occasione delle festività, ha adottato un nuovo decreto legge (n. 221/2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 dicembre che, da un lato, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale alla data del 31 marzo 2022 e dall'altro, in considerazione dell'aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, con tempi di decorrenza e di efficacia differenziati.

Fermo restando che il nuovo provvedimento consente di poter adottare le ormai note misure di restrizione specifica su una o più parti del territorio nazionale dove il rischio sanitario manifesti urgenza di intervento (ad esempio, sospensione di attività e limitazione alla circolazione) vediamo, nella prima parte della nota, quali sono gli effetti principali che il nuovo provvedimento – prorogando alla data del 31 marzo 2022 anche diversi termini correlati allo stato di emergenza - produrrà sulla nostra realtà associativa.

La seconda parte della nota, invece, è dedicata all'analisi delle ulteriori misure restrittive adottate dal Governo, nell'ambito delle quali si segnala sin d'ora l'introduzione dell'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso ai centri culturali sociali e ricreativi.

Nell'ottica di limitare quanto più possibile la diffusione del virus e della sua nuova variante, la scelta del Governo – che è tornato sui suoi passi, attuando le intenzioni inizialmente dichiarate in sede di "debutto" del green pass rafforzato - è stata quella di includere anche le attività sociali e ricreative nel novero di quelle per cui l'accesso è precluso ai possessori del solo green pass base: pertanto, <u>a decorrere dal prossimo 10 gennaio</u>, l'accesso ai nostri circoli, limitatamente alle attività al chiuso, sarà consentito unicamente ai possessori del green pass rinforzato (quindi ai soggetti vaccinati o guariti), ovvero ai minori di anni 12 o ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

PARTE I: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

1) Riunioni in videoconferenza

Tra i temini dilazionati in conseguenza della proroga dello stato di emergenza segnaliamo quelli previsti dall'articolo 73 del d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Ciò consentirà, dunque, alle associazioni di poter continuare a svolgere le riunioni assembleari o quelle dell'organo amministrativo (consigli direttivi, Presidenze) in videoconferenza anche qualora tale modalità non sia stata regolamentata negli statuti, fino alla data del 31 marzo 2022.

2) Smart working

Un ulteriore effetto della proroga dello stato d'emergenza È la previsione fino al 31 marzo 2022 della possibilità, per ogni rapporto di lavoro subordinato, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali (art. 90, c. 4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020; art. 16 e All. A DL 221/2021), con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro attraverso il portale Cliclavoro.

Di conseguenza è derogata anche l'implementazione del recente protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile siglato il 7 dicembre per il settore privato.

Viene, inoltre, prorogato, fino alla data di adozione del decreto del ministero della Salute sopra citato e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 (art. 26, c. 2-bis, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; art. 17, c. 1, DL 221/2021), il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. Il ministero della Salute individuerà con decreto, da emanare entro il 25 gennaio 2022, l'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (art. 17, c. 2, DL 221/2021).

Congedi parentali

È prevista la proroga al 31 marzo 2022 dei congedi parentali (art. 9 DL 146/2021 conv. in L. 215/2021; art. 17, c. 3, DL 221/2021) per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio:

per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

per la durata della quarantena del figlio;

nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il diritto spetta ad uno dei genitori alternativamente all'altro.

PARTE II: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA

Come già anticipato, per limitare quanto più possibile la diffusione del virus e della sua nuova variante, il Governo ha varato una serie di ulteriori misure restrittive volte a limitare, e in taluni casi a sospendere, lo svolgimento delle attività sociali e ricreative e, al contempo, a ripristinare alcune misure di sicurezza, tra cui l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.

In tale ottica, partendo dall'analisi della misura che più ci tocca da vicino, il nuovo provvedimento stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza - prorogato, come detto, al 31 marzo 2022 - anche in zona bianca l'accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, (esclusi i centri educativi per l'infanzia) limitatamente alle attività al chiuso, sarà consentito unicamente ai possessori del green pass rinforzato (quindi ai soggetti vaccinati o guariti), ovvero ai minori di anni 12 o ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

<u>Dunque, a prescindere dalla zona di rischio (bianca, gialla, arancione), non sarà più possibile accedere ai nostri circoli esibendo unicamente il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare.</u> Resta comunque ferma l'esclusione da green pass per le realtà associative adibite a centri educativi per l'infanzia.

L' obbligo del super green pass viene esteso all'ingresso nei musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, sale gioco, sale bingo e casinò.

Un altro profilo da evidenziare attiene alle disposizioni adottate in materia di consumo di cibi e bevande, nella misura in cui viene stabilito che nei servizi di ristorazione anche il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rinforzato (ovvero ai minori di anni 12 o ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale). Tale previsione si applica a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo decreto (25 dicembre 2021) fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

E' dunque importante rimarcare che, sebbene l'ingresso al circolo sia consentito fino al 9 gennaio prossimo anche con il semplice tampone, già oggi questo non è più sufficiente se l'associato intende accedere al servizio di somministrazione (mescita) del bar sociale eventualmente presente nella sede. In questi casi, è opportuno che agli associati sia fornita un'adeguata informazione, magari anche attraverso l'esposizione di idonei avvisi in zona ben visibile.

Fino a tale data, e se non già provveduto, l'organo direttivo del circolo avrà cura di estendere l'incarico di verifica del super green pass per l'accesso alla mescita al soggetto già incaricato delle verifiche ordinarie, o ad altro specificamente individuato.

Nulla cambia per i lavoratori, che continuano ad accedere al circolo-luogo di lavoro con green pass ordinario (e quindi, anche solo con tampone, antigenico o molecolare). Lo stesso si deve ritenere per i volontari, in forza dell'art. 9-septies, co.2, del d.l. 52/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2021), il cui tenore non è stato modificato, salvo ovviamente estendere l'obbligo della certificazione al nuovo termine di fine-emergenza (31 marzo 2022). Per il dettaglio delle disposizioni sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, si rinvia alle relative note diramate. Vedi tabella Governo

Una novità si registra sui **corsi di formazione privati svolti in presenza,** per lo svolgimento dei quali il nuovo decreto introduce l'obbligo del green pass tradizionale: possibile dunque parteciparvi esibendo anche solo il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico.

Vietate invece, al momento fino al 31 gennaio 2022, le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Rimangono chiuse, sempre fino al 31 gennaio, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Novità rilevanti anche in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre) fino al 31 gennaio 2022, torna <u>l'obbligo di utilizzo</u> delle mascherine all'aperto, anche in zona bianca.

Per gli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo **FFP2**, fino alla cessazione dello stato di emergenza, con divieto di consumo di cibi e bevande nei suddetti luoghi al chiuso.

Il medesimo obbligo di indossare le mascherine **FFP2** scatta anche per l'accesso e l'utilizzo dei **mezzi di trasporto.**

Di seguito si propone una sintesi delle nuove misure restrittive introdotte dal d.l. n. 221/2021 con i relativi termini di decorrenza e di efficacia.

MISURA	TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA	TERMINE FINALE
Possesso del super green pass per accedere a centri culturali, sociali e ricreativi (eccetto centri educativi per l'infanzia)	10 gennaio 2022	31 marzo 2022
Possesso del super green pass per accedere in musei, luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, sale gioco, sale bingo e casinò.	10 gennaio 2022	31 marzo 2022
Possesso del super green pass per il consumo al banco	25 dicembre 2021	31 marzo 2022
Chiusura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati	25 dicembre 2021	31 gennaio 2022
Divieto di feste, eventi assimilati, concerti che implichino assembramenti in spazi aperti	25 dicembre 2021	31 gennaio 2022
Obbligo di utilizzo di mascherine all'aperto anche in zona bianca	25 dicembre 2021	31 gennaio 2022
Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2: - accesso a spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto che si svolgono nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati; eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; in questi luoghi vige anche il divieto di consumo di cibi e bevande - accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto.	25 dicembre 2021	31 marzo 2022
Possesso del green pass tradizionale (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) per l'accesso a corsi di formazione privati svolti in presenza.	25 dicembre 2021	Non previsto

Roma 28 Dicembre 2021

F.to
Il Segretario generale Acli aps